

CONTENZIOSO

La quantificazione del contributo unificato sugli atti giudiziari

di Dottryna



Il contributo unificato rappresenta la tassa da pagare per la presentazione di un ricorso tributario.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Contenzioso”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le modalità di determinazione e quantificazione del contributo dovuto nei diversi gradi di giudizio.

Ai sensi dell'[articolo 9 del D.P.R. 115/2002](#) (così come modificato dal D.L. 98/2011) a partire dai **ricorsi di primo o secondo grado notificati dal 7/07/2011** - indipendentemente dalla data di deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie e dalla data di iscrizione a ruolo - è applicabile il **contributo unificato** per “*ciascun grado di giudizio*”.

Il soggetto che **prima si costituisce in giudizio**, depositando il ricorso introduttivo, è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. L'Amministrazione pubblica, invece, può optare per la **prenotazione a debito** dell'importo dovuto ex [articolo 11 D.P.R. 115/2002](#).

La **quantificazione del contributo unificato avviene in base al valore della lite**. Infatti, l'[articolo 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002](#) dispone che per i **ricorsi principale e incidentale** proposti avanti le Commissioni tributarie è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi.

CONTRIBUTO UNIFICATO

VALORE DELLA LITE

€ 30	fino a € 2.582,28
€ 60	superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000
€ 120	superiore a € 5.000 e fino a €25.000 (e per le controversie tributarie di valore indeterminabile)
€ 250	superiore a € 25.000 e fino a € 75.000
€ 500	superiore a € 75.000 e fino a € 200.000
€ 1.500	superiore a € 200.000

Ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002](#) e dell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), il **valore della lite** è dato per ciascun atto impugnato **dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate**. In caso di atti irrogativi di **sole sanzioni**, invece, il valore della **lite è costituito dalla somma di queste**. Nel **giudizio di cassazione** il contributo unificato previsto per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie **è raddoppiato** in virtù di quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002](#), applicabile anche nel processo tributario ex articolo 261 D.P.R. 115/2002.

Esso, comunque, deve risultare da **apposita dichiarazione** resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

Inoltre, la parte, all'atto della costituzione in giudizio, è tenuta ad **allegare la documentazione** che **certifica il pagamento del contributo unificato**.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con [circolare n. 1 del 21/09/2011](#), ha previsto tre modalità di versamento:

- **modello F23**;
- **presso gli uffici postali** su apposito conto corrente;
- **presso le tabaccherie convenzionate** su specifico contrassegno recante la dicitura **"Contributo unificato tributario"**.

In caso di **omesso/insufficiente** versamento del contributo unificato, secondo quanto precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la citata [circolare n. 1 del 21/09/2011](#), la segreteria della Commissione tributaria deve trasmettere alla parte **un invito a regolarizzare** la propria posizione ed è comunque **tenuta a ricevere l'atto**.

Ai fini sanzionatori il Ministero invita le segreterie a osservare la seguente graduazione:

- **33% dell'importo dovuto**, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell'invito, ma entro 60 giorni dalla notifica;
- **150% dell'importo dovuto**, se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno successivo alla notifica dell'invito;
- **200% dell'importo dovuto**, negli altri casi.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [le principali problematiche nella quantificazione del contributo unificato;](#)
- [i soggetti obbligati al versamento del contributo unificato;](#)
- [il rimborso del contributo unificato indebitamente pagato;](#)
- [le patologie legate all'omesso o insufficiente versamento;](#)

- [la disciplina dei diritti di copia.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >